

CONTRIBUTO
UNIFICATO



1305

09

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati

DURANTE dr. Osvaldo
FERRARI ACCIAJOLI dr. Ottavio
ROBERTI dr.ssa Mariella

Presidente
Consigliere
Consigliere rel.

Proc. 1765
Rp. 1680

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. 6902 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2006 al quale sono stati riuniti i procedimenti 7160/2006, 7788/06, 2234/07;

TRA

C.D.U. Cristiani Democratici Uniti in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Serafina Denise Amendola, Maurizio Aloise e Massimiliano Brugnoletti in forza, per i primi due, di delega a margine dell'atto di appello di cui al proc.to 6902/06 e, per il terzo, di delega a margine della comparsa di costituzione di ulteriore difensore depositata il 20.12.2006 ed elett.te dom.ti presso lo studio dei primi due difensori in Roma viale Mazzini n. 134 sc. C int. 2

- appellanti nei proc.ti
6902/06, 7788/06 e
appellati nel proc.to
7106/06 -

E

PARTITO POLITICO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA in persona del segretario amministrativo Armando Lizzi, quali legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo R. Schiano, Pino Laurenzi e Domenico Giampietruzzi ed elett.te dom.to presso il loro studio in Roma in via del Babuino 107, in forza di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.07.2007;

- appellato nel procedimento 6902/06 e appellante nel proc.to 2234/07 -

PARTITO POLITICO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA in persona del segretario politico nazionale Angelo Sandri e del segretario amministrativo nazionale, Guglielmo Bonanno, legali rappresentanti del partito, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Pagani, Luigi Nardo del foro di Milano e Nicola Maione del foro di Roma, in forza, per i primi due, di procura in calce alla comparsa di costituzione depositata il 18.01.2008 e, per il terzo, di procura a margine dell'atto intestato «nomina di avvocato» depositato il 09.10.2008, ed elett.te dom.ti presso lo studio del terzo in Roma via Garigliano 11;

- appellato e appellante incidentale nel proc.to 6902/06 app-

U.D.C. Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro in persona del segretario amministrativo nazionale Giuseppe Naro, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Martuccelli e Giovanni Galoppi ed elett.te dom.ta presso lo studio del primo in Roma piazzale Don Minzioni 9, in forza di delega a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata nel procedimento 2234/2007;

- appellato nel proc.to 2234/2007 -

VISCONTI Giuseppe rappresentato e difeso dagli avv.ti Ciro Ragni del foro di Napoli e Angelo Francesco Macrì del foro di Roma ed elett.te dom.to presso lo studio del secondo in Roma piazza Prati degli Strozzi 35, in forza di delega a margine della comparsa di costituzione nel giudizio n. 6902/06;

- appellato nel proc.to 6902/06 -

CERENZA Raffaele rappresentato e difeso dall'avv. Camilla De Bellis ed elett.te dom.to presso il suo studio in Roma via P. Rossi 14, in forza di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata il 19.12.2006;

- appellato e appellante incidentale nel proc.to 6902/06 -

PARTITO della DEMOCRAZIA CRISTIANA DIREZIONE REGIONALE del MOLISE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Lombardi, Giuseppe Ruta e Carmelo Montana ed elett.te dom.to presso lo studio dell'ultimo in Roma viale Regina Margherita 140, in forza di delega in calce alla memoria autorizzata depositata il 10.01.2007;

- appellato nel proc.to 6902/06 -

PARTITO POPOLARE ITALIANO ex DEMOCRAZIA CRISTIANA in persona dei legali rappresentanti pro tempore, il tesoriere Luigi Gilli e il direttore generale Nicodemo Nazzareno Olverio rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Vincenzo Cerulli Irelli e Maurizio Dell'Unto ed elett.te dom.to presso lo studio del secondo in

Roma via Antonio Bertoloni 26 B, in forza di procura in calce all'atto di intervento nel giudizio d'appello;

- intervenuto -

ASSOCIAZIONE «DEMOCRISTIANI» in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore Claudio Rovai rappresentata e difesa dall'avv. Pino Laurenzi ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Roma via del Babuino 107, in forza di delega a margine della comparsa di costituzione depositata il 21.02.2007;

- intervenuta -

PARTITO della DEMOCRAZIA CRISTIANA DIREZIONE REGIONALE dell'UMBRIA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Pierluigi Mancuso ed elett.te dom.to presso il suo studio in Roma via Federico Cesi 30, in forza di delega in calce all'atto di intervento volontario depositato il 09.01.2009;

- intervenuto -

Trattenuta in decisione all'udienza del 29.10.2008 sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per il C.D.U. Cristiani Democratici Uniti, appellante nel proc.to 6902/06 e 7788/06 e appellato nel proc.to 7160/06:
per il proc.to 6902/06:

riformare la sentenza n. 19381/06 emessa dal Tribunale civile di Roma il 15.09.2006 e depositata il 25.09.2006 e per l'effetto rigettare ogni domanda, pretesa, richiesta, eccezione e deduzione avanzata dal sedicente Partito della Democrazia Cristiana e da ogni altro soggetto che si proclami suo continuatore o comunque detentore della denominazione «Democrazia Cristiana» e del simbolo dello scudo crociato con la scritta «Libertas» nonché in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dall'odierno appellante,

a. accertare e dichiarare l'uso indebito, da parte degli appellati, del simbolo dello scudo crociato con la scritta «Libertas» essendo tale uso prerogativa esclusiva del C.D.U. che ne fa uso legittimo sin dalla sua costituzione;

b. accertare e dichiarare l'illegittimità dell'uso da parte degli appellati della denominazione «Democrazia Cristiana»;

c. accertare e dichiarare la legittimità del mutamento del nome della Democrazia Cristiana in PPI e la legittimità degli accordi di Cannes intercorsi nel luglio 1995 tra l'on. Gerardo Bianco e l'on. R. Buttiglione e per l'effetto condannare gli appellati ad astenersi dal porre in essere ogni attività lesiva del simbolo dello scudo crociato e del nome illegittimamente utilizzato *ex adverso*.

d. condannare i convenuti al ristoro di tutti i danni subiti e subendi oltre al pagamento delle spese e degli onorari processuali per il doppio grado di giudizio.

Per il Partito politico della Democrazia Cristiana di Pizza

In via preliminare, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto dal CDU con r.g. 6902/06;

dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal CDU con rg. 7788/06;

accertare e dichiarare l'estromissione dal presente giudizio del PPI;

accertare e dichiarare l'estromissione dal presente giudizio del sedicente partito della Democrazia Cristiana rappresentato da Angelo Sandri e Palmiro Scalabrin;

nel merito

rigettare l'appello proposto dal CDU (rg. 6902/06 e 7788/06) e per l'effetto confermare la sentenza n. 19381/06 nella parte in cui vieta l'uso del nome e del simbolo al CDU, e lo riconosce in modo esclusivo alla DC;

in accoglimento dell'appello proposto dalla DC (rg 7160/06) riformare la sentenza 19381/06 relativamente alla parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite;

in accoglimento dell'appello della DC (rg. 2234/2007) riformare integralmente la sentenza 9870/06, con conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla DC in primo grado.

Per il Partito politico della Democrazia Cristiana di Sandri e Bonanno:

per il procedimento 6902/06:

dichiarare inammissibile e comunque rigettare nel merito perché infondato in fatto e in diritto l'appello principale avanzato dal CDU;

in accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello incidentale, proposto con il presente atto, annullare e riformare parzialmente la sentenza n. 19381/06 resa dal Tribunale di Roma nella sola parte in cui ha erroneamente ritenuto unico soggetto legittimato per parte attrice il Partito Politico della Democrazia Cristiana in persona del segretario politico Giuseppe Pizza e del segretario amministrativo Armando Lizzi ed ha erroneamente ordinato l'estromissione dal processo del Partito Politico della Democrazia Cristiana rappresentato dal signor Palmiro Scalabrin (quale segretario amministrativo nazionale) e del sig. Angelo Sandri (quale segretario politico nazionale). Per l'effetto confermare l'impugnata sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda principale proposta il 16.09.2002 dal Partito Politico della Democrazia Cristiana nei confronti del Partito politico dei Cristiani Democratici uniti CDU da ritenersi però il partito attore legittimamente rappresentato dalle persone di Palmiro Scalabrin e Angelo Sandri anziché di Armando Lizzi e Giuseppe Pizza, come erroneamente statuito dalla sentenza impugnata.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio oltre IVA e CA nonché rimborso spese ex art. 15 t.f.

Per l'U.D.C. nel proc.to 2234/07:

Respingere l'appello perché infondato in fatto e in diritto e confermare integralmente la sentenza impugnata.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettario.

Per Giuseppe Visconti nel procedimento 6902/06:

Riformare per i motivi esposti nell'atto di appello la sentenza n. 19381/2006 emessa dal Tribunale civile di Roma pubblicata il 25.09.2006 e, per l'effetto, rigettare ogni domanda, pretesa, richiesta, eccezione e deduzione avanzata dal sedicente Partito della Democrazia Cristiana e da ogni altro soggetto che si proclami suo continuatore o comunque detentore della denominazione «Democrazia Cristiana» e del simbolo dello scudo crociato con la scritta «Libertas», nonché accertare e dichiarare l'uso, indebito, da parte degli appellati del simbolo dello scudo crociato con la scritta «Libertas» essendo tale uso prerogativa esclusiva del C.D.U. che ne fa uso legittimo sin dalla sua costituzione; accertare e dichiarare l'illegittimità dell'uso da parte degli appellati della denominazione «Democrazia Cristiana»; accertare e dichiarare la legittimità del mutamento del nome della Democrazia Cristiana in PPI e la legittimità degli accordi di Cannes intercorsi nel luglio 1995 tra l'on.le Gerardo Bianco e l'on. Rocco Buttiglione e per l'effetto condannare gli appellati ad astenersi dal porre in essere ogni attività lesiva del simbolo dello scudo crociato e del nome illegittimamente utilizzato *ex adverso*; condannare i convenuti al ristoro di tutti i danni subiti e subendi oltre al pagamento delle spese e degli onorari processuali per il doppio grado di giudizio.

Per l'appellato e appellante incidentale Raffaele Cerenza:

- a. Riconoscere che Raffaele Cerenza è parte del giudizio;
- b. ritenere comunque infondati i motivi d'appello dell'appellante CDU con conferma parziale della sentenza del Tribunale civile di Roma n. 19381/2006 relativamente alla esistenza della Democrazia Cristiana riconoscendo che questa che ha come base associativa gli iscritti del 1993 che si sono organizzati in associazione per la difesa degli interessi politici e dei beni della Democrazia Cristiana che ha come coordinatore Raffaele Cerenza;
- c. riconoscere che il mutamento del nome da Democrazia Cristiana in PPI (Partito Popolare Italiano) è stato deliberato da organo non titolato e conseguentemente dichiarare che la Democrazia Cristiana non è mai stata sciolta o trasformata in altro, e conseguentemente affidare agli iscritti la gestione del simbolo dello scudo crociato, e gli eventuali materiali appartenenti alla stessa stante la illegittimità degli accordi di Cannes, privi di forza precettiva e vincolante con obbligo di indire un congresso aperto a tutti gli iscritti al 1993 per l'elezione degli organi statutari. Conseguentemente dichiarare indebito da parte dell'appellante l'uso del simbolo dello scudo crociato con la scritta Libertas essendo tale uso prerogativa esclusiva del Partito della Democrazia Cristiana sin dalla sua costituzione e comunque sin dal lontano 1994.

Per le spese come di giustizia.

Per l'appellato Partito della Democrazia Cristiana Direzione Regionale del Molise:



rigetto dell'appello e conferma della impugnata sentenza (n. 19381/06).

Per il Partito Popolare Italiano:

in via pregiudiziale,

accertare e dichiarare la nullità del giudizio di primo grado relativo alla sentenza n. 19381/06 e della conseguente sentenza per essere stato il PPI ex DC pretermesso, con remissione degli atti al Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 354 c.p.c., al fine di consentirne la partecipazione al giudizio;

in via pregiudiziale e subordinata,

a. disporsi l'acquisizione, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., o come documentazione «precostituita» la cui produzione è ammissibile anche in appello, dei nuovi documenti prodotti con l'atto di intervento.

b. accertare e dichiarare la nullità o illegittimità della sentenza impugnata per violazione del giudicato rappresentato dalla sentenza n. 9683 del 06.04.2005, giudice dr. Pontecorvo, della seconda sezione civile del Tribunale di Roma;

c. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e la mancanza di interesse ad agire nell'attrice in primo grado;

d. accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione, ex artt. 23 e 1442 c.c., dell'impugnativa della delibera dell'Assemblea Nazionale della DC del 18.01.1994 e della delibera del Consiglio Nazionale della DC del 29.01.1994.

nel merito,

a. accertare e dichiarare che le citate delibere non sono mai state sospese o revocate e, per l'effetto, sono valide ed efficaci;

b. accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di primo grado e, per l'effetto, riconoscere al PPI il diritto alla tutela dei propri segni distintivi formati dalla denominazione Democrazia Cristiana e dal simbolo dello scudo crociato con la scritta «Libertas» e, conseguentemente, inibire all'Associazione appellata l'uso di tali segni;

c. in ogni caso, accogliere le eccezioni, richieste e deduzioni tutte del presente atto di intervento e riformare la sentenza impugnata.

Con condanna dell'appellata alle spese e competenze legali.

Per l'Associazione «Democristiani»:

Rigettare sia l'appello principale che quello incidentale ex adverso proposti con conseguente conferma in toto della sentenza del Tribunale di Roma n. 1381/2006, depositata il 25.09.2006.

Per il Partito della Democrazia Cristiana, Direzione Regionale dell'Umbria:
sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.;

rigettare l'appello del C.D.U.;

accogliere quello della DC di segretario nazionale Giuseppe Pizza e del segretario amministrativo Armando Lizzi nei confronti del CDU e dell'UDC
estromettere dal presente giudizio il sedicente partito della Democrazia Cristiana in persona dei suoi legali rapp.ti Angelo Sandri e Palmiro Scalabrin.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Proc.ti n. 6902/06, 7160/06, 7788/06.

Con atto di citazione notificato il 16.09.2002 il Partito della Democrazia Cristiana, in persona del segretario politico Angelo Sandri e del segretario amministrativo Giancarlo Travagin (poi sostituito da Palmiro Scalabrin) conveniva in giudizio il Partito dei Cristiani Democratici Uniti, CDU, chiedendo che fosse inibito al convenuto di impedire e ostacolare in qualunque occasione o manifestazione il partito attore nell'uso del nome «Democrazia Cristiana» e del simbolo caratterizzato dalla scudo crociato con la scritta «Libertas».

Si costituiva il Partito dei Cristiani Democratici Uniti, d'ora in avanti CDU, eccependo il difetto di legittimazione attiva del partito attore e, in ogni caso, affermando l'infondatezza della domanda. Precisava il convenuto che il Partito della Democrazia Cristiana aveva mutato il proprio nome in P.P.I., Partito Popolare Italiano, a seguito di delibera del Consiglio Nazionale in data 18.01.1994. In seguito, intervenuti dissidi interni al P.P.I., sfociati anche in azioni giudiziarie, alcuni dissenzienti avevano dato vita al C.D.U. Cristiano Democratici uniti. Tra i leaders del P.P.I. e del CDU erano intervenuti accordi negoziali (c.d. accordo di Cannes del 24.06.1995 e successivo accordo del 14.07.1995) in virtù dei quali il P.P.I. avrebbe potuto conservare la sua denominazione e il C.D.U. il simbolo dello scudo crociato. Il C.D.U. chiedeva quindi dichiararsi l'improponibilità e l'inammissibilità dell'atto di citazione per carenza di legittimazione attiva degli attori e, in via riconvenzionale, inibirsi agli attori l'utilizzazione del simbolo dello scudo crociato con la scritta «Libertas» ovvero di ogni altro simbolo confondibile con esso.

Nel corso della causa, a seguito di reclamo proposto dal CDU avverso l'ordinanza del G.I. di diniego della richiesta cautelare, ex art. 700 c.p.c., avanzata dallo stesso convenuto e avente ad oggetto la domanda riconvenzionale proposta già in sede di costituzione, il tribunale, con ordinanza depositata il 15.04.2004, accoglieva il reclamo inibendo al partito della Democrazia Cristiana l'uso del nome «Democrazia Cristiana» e del simbolo dello scudo crociato con la scritta «Libertas»



“in qualsiasi occasione politico elettorale, inerente a convegni, nonché in qualsiasi manifestazione pubblica e/o privata, con qualsiasi mezzo di comunicazione (stampa, televisione, radio, internet)”.

La causa, istruita documentalmente, veniva definita con sentenza n. 19381/206 pubblicata il 25.09.2006.

Il giudice, premesso che “soggetto legittimato per parte attrice” doveva ritenersi “il Partito della Democrazia Cristiana in persona del segretario politico Giuseppe Pizza e del segretario amministrativo Armando Lizzi, rispettivamente eletti, in sostituzione di Angelo Sandri e di Giuseppe Travagin (che appaiono nella prima costituzione in giudizio con l’atto di citazione) nel congresso nazionale del partito del 5-7 dicembre 2003 e nel Consiglio nazionale del 17.01.2004” accoglieva la domanda principale e respingeva la riconvenzionale sulla base delle seguenti argomentazioni.

Poiché, affermava il giudice, il nome e il simbolo sono patrimonio dell’associazione e sono fissati dallo statuto “la loro modificazione non poteva intervenire che per deliberazione dell’assemblea dell’associazione (*id est* il congresso), ai sensi degli artt. 16 e 21 cod. civ.” e “le deliberazioni di altri organi non potevano che assumere il valore di mera proposta al congresso, mai però tenutosi con quell’ordine del giorno”. Ne deduceva che “il soggetto politico che assunse la denominazione di Partito Popolare Italiano, P.P.I., e che contrasse patti con il C.D.U. non era affatto il partito della Democrazia Cristiana, ma altro soggetto giuridico, che, pertanto, non poteva disporre del patrimonio altrui”, affermando quindi che non era provato che “il Partito Popolare P.P.I. fosse erede in senso formale e sostanziale del partito della Democrazia Cristiana per difetto di deliberazione dell’organo che aveva poteri dispositivi” con la conseguenza che “il Partito della Democrazia Cristiana non si è estinto e che il P.I. non poteva disporre del suo patrimonio, sia pure limitatamente al nome ed al simbolo, onde l’atto di disposizione invocato a suo favore dal C.D.U., provenendo *a non domino*, non vincola il partito della Democrazia Cristiana che, pertanto, ha pienamente diritto a farne uso senza essere molestato da chicchessia”. Accoglieva quindi la domanda principale e respingeva la domanda riconvenzionale con revoca del provvedimento

cautelare già emesso in favore del C.D.U. Le spese processuali venivano integralmente compensate tra le parti.

Avverso la sentenza proponeva appello il CDU una prima volta con atto notificato tra il 18.11 (spedizione dell'atto per la notifica al Visconti) e il 14.12.2006 (ricezione della notifica da parte dell'avv. Raffaele Cerenza intervenuto nel giudizio di primo grado in proprio). L'appello veniva iscritto il 22.11.2006 e assumeva il n. 6902/06. Nel frattempo, con atto notificato al CDU il 21.11.2006, proponeva appello avverso la stessa sentenza anche la Democrazia Cristiana di Giuseppe Pizza relativamente alla compensazione delle spese di lite. L'appello veniva iscritto l'01.12.2006 e assumeva il n. 7160/06. La stessa parte, in data 22.11.2006 notificava al CDU la sentenza n. 18361/06. Il CDU proponeva nuovo appello, di contenuto identico al precedente, ma rettificando la mancata indicazione, nella *vocatio in ius*, dell'avv. Cerenza (se pure a quest'ultimo era poi stata effettuata la notifica) notificandolo a tutte le parti tra il 22 e il 29.12.2006. Questo appello veniva iscritto al n. 7788/06.

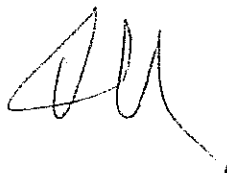
Gli appellanti e le parti costituite proponevano ciascuna le conclusioni riportate in epigrafe. Con ordinanza del 24 – 29.01.2007 veniva respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza 19381/06.

I tre procedimenti, riguardando appelli avverso la stessa sentenza, venivano riuniti con provvedimento presidenziale del 19.04.2007.

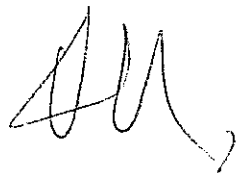
Con decreti 02 – 08.05.2007 veniva disposta la riunione ai tre procedimenti già riuniti anche del procedimento 2234/07 avente ad oggetto l'impugnazione dell'UDC alla sentenza del Tribunale di Roma n. 9870/06 pubblicata il 02.05.2006. Il relativo procedimento viene qui di seguito descritto.

Proc.to 2234/07

Con atto di citazione notificato il 04.06.2003 l'U.D.C. (Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro) conveniva in giudizio la Democrazia Cristiana perché il tribunale accertasse il compimento di numerosi atti di usurpazione del simbolo e di lesione dell'identità personale dell'attore come partito politico con conseguente dichiarazione di illegittimità dell'uso, da parte del



convenuto, del simbolo dello scudo crociato con la scritta «Libertas» sulla banda orizzontale e condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa, oltre alla pubblicazione della sentenza. Precisava l'attore che, costituitosi in associazione politica il 20.03.2002 a seguito di accordo politico – elettorale dei partiti CCD (Centro Cristiano Democratico), CDU (Cristiani Democratici Uniti), DE (Democrazia Europea), aveva adottato il seguente simbolo “cerchio contenente su fondo blu scuro il disegno di una vela bianca, delimitata a destra da una banda tricolore e contenente i quattro quarti di uno scudo di colore azzurro chiaro, con sovrapposto parzialmente uno scudo crociato con contorni e bande rossi a campi bianchi, sulla cui banda orizzontale compare la scritta «Libertas»; sullo sfondo della vela con lo scudo crociato sovrapposto appare un drappo con la croce rosso chiaro; sulla base inferiore della circonferenza, sovrapposta al drappo, appare la scritta UDC in blu scuro” . Poiché il simbolo costituiva la rappresentazione grafica dell'unione degli originari contrassegni del CCD, del CDU e della DE, tra i quali anche lo scudo crociato con la scritta «Libertas» del CDU ed era stato utilizzato nelle precedenti competizioni elettorali amministrative dell'aprile 2002 e avrebbe contraddistinto il partito anche nelle elezioni del maggio 2003 e altro partito politico denominato Democrazia Cristiana stava utilizzando lo stesso simbolo identificativo, vale a dire lo scudo crociato con la scritta «Libertas», ponendo in essere una serie di atti di disturbo (notifica di diffida, con intimazione all'UDC ad interrompere l'utilizzazione del suo simbolo, richiesta di registrazione del contrassegno e altro), il partito attore aveva richiesto al tribunale, ex art. 700 c.p.c. di ordinare l'immediata cessazione dell'uso da parte della Democrazia Cristiana del simbolo indicato con intimazione ad astenersi da qualsiasi atto idoneo a causare confusione con l'attività politica del ricorrente. Emessa la richiesta inibitoria con decreto del 23.04.2003, poi confermata con ordinanza dell'08.05.2003, l'UDC dava inizio al giudizio di merito proponendo le richieste indicate. Si costituiva la Democrazia Cristiana eccependo la nullità e l'inesistenza della delibera con cui il 18.01.1994 era stato adottato il mutamento di denominazione della Democrazia Cristiana «storica» in Partito Popolare Italiano, con conseguente illegittimità del trasferimento del simbolo all'UDC, e rilevando comunque la presenza sul territorio



della nuova Democrazia Cristiana nel perseguimento degli ideali della DC «storica». La DC chiedeva quindi il rigetto della domanda e l'accoglimento della riconvenzionale per il riconoscimento del diritto all'uso del simbolo e la condanna della controparte al risarcimento dei danni per la lesione del diritto all'immagine.

La causa, istruita documentalmente, veniva definita con sentenza 9870/06 pubblicata il 02.05.2006.

Il giudice rigettava in primo luogo l'eccezione di nullità della delibera del 18.01.1994 del Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana rilevando che, poiché l'art. 23 c.c. prevede solo ipotesi di annullabilità e non anche di nullità delle deliberazioni, "deve ritenersi che il legislatore abbia convertito le cause di nullità in cause di annullabilità". Non essendo stata annullata né sospesa la delibera del 18.01.1994 ai sensi dell'art. 23 c.c. la stessa non poteva essere censurata. Ritenendo quindi che "il diritto all'uso del contrassegno di un partito politico si realizza mediante una disciplina sostanzialmente privatistica ... diretta alla tutela del segno distintivo per evitare errori oppure incertezze nell'identificazione dell'associazione", in riferimento quindi al "principio di non confondibilità, secondo cui il nome e gli altri elementi distintivi dell'organismo collettivo non devono creare confusione con quelli già utilizzati da altri... la possibilità di precludere a terzi l'utilizzo di tale segno di identificazione è dunque ancorata all'accertamento dell'essenziale presupposto della confondibilità per il pubblico tra i segni distintivi usati dal soggetto" nei cui confronti sia stata proposta la domanda laddove "siano uguali o simili al segno tutelato". Rilevando quindi che nel simbolo dell'UDC "la posizione centrale e di massima evidenza prospettica data al segno dello scudo crociato" realizzava "il messaggio di una preminente incidenza di significato di una ben identificata tradizione politica, così da distinguere, pur nell'insieme di diversi disegni, una ben maggiore valenza identificativa", affermava il "valore decisivo" assunto dal "risultato percettivo che l'uso dei due simboli in confronto, entrambi caratterizzati da un medesimo segno di tanta valenza significativa" era idoneo a porre "seri e concreti problemi di identità, con un incombente rischio di confusione". Riteneva quindi che l'UDC aveva "titolo per ottenere la tutela giudiziaria invocata per l'uso posteriore da parte della convenuta



DC del simbolo dello scudo crociato con la scritta «Libertas» sulla banda orizzontale». Ritenendo inoltre “ampiamente dimostrate le iniziative di disturbo denunciate dall’UDC con l’atto di citazione, peraltro protrattesi anche dopo il provvedimento di inibitoria emesso con decreto dell’01.04.2003 e confermato con ordinanza dell’08.05.2003”, riconosceva quindi il danno non patrimoniale in favore dell’UDC fissando, in via equitativa, la somma di € 40.000,00 oltre, “quale ulteriore misura idonea a ripristino della legalità violata” ai sensi dell’art. 120 c.p.c. la pubblicazione per estratto della sentenza sui quotidiani “il Corriere della Sera” e “la Stampa” per due volte, a caratteri doppi. A cura e spese della Democrazia Cristiana entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Avverso la sentenza, non notificata, proponeva appello la Democrazia Cristiana di Giuseppe Pizza con atto notificato all’UDC il 10.04.2007. L’appello veniva iscritto il 17.04.2007 e assumeva il numero 2234/07. Si costituiva l’UDC chiedendo il rigetto dell’impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.

Con decreti 02 – 08.05.2007 veniva disposta la riunione ai tre procedimenti già riuniti anche del procedimento ora descritto avente ad oggetto l’impugnazione della Democrazia Cristiana alla sentenza del Tribunale di Roma n. 9870/06 pubblicata il 02.05.2006.

Con ordinanza depositata l’08.08.2007 veniva disposta la sospensione dell’esecuzione della sentenza 9870/06 pubblicata il 02.05.2006.

La causa, risultante dai procedimenti riuniti nn. 6902/06, 6170/06, 7788/06, 2234/07, è stata infine trattenuta in decisione all’udienza del 29.10.2008, con termine alle parti, ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

PREMESSE METODOLOGICHE

Va evidenziato, preliminarmente, che, stante la pluralità di parti in giudizio e la proposizione, da parte di esse, anche negli scritti difensivi finali, di eccezioni



diverse, ammissibili e valutabili – laddove riguardanti questioni rilevabili d'ufficio - anche se proposte dopo la precisazione delle conclusioni, sarà seguito, per l'esame delle diverse questioni, un ordine logico- sistematico, indipendentemente dalla parte che ha proposto le questioni. All'iniziativa della parte interessata verrà peraltro fatto riferimento nell'esame della questione. Quanto ora detto fa comunque salva la valutazione sull'ammissibilità degli interventi e delle domande nuove in appello, problematica che sarà esaminata oltre, nell'ambito delle questioni procedurali.

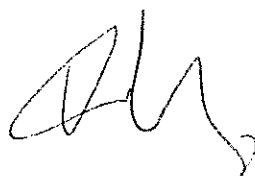
Deve inoltre precisarsi che, per necessarie ragioni di sintesi espositiva, stante la pluralità di associazioni con denominazioni simili, totalmente o parzialmente, senza alcun intento qualificativo o valutativo la Democrazia Cristiana fino al Consiglio Nazionale del gennaio 1994 sarà indicata come Democrazia Cristiana «storica», la Democrazia Cristiana in giudizio in persona del segretario amministrativo Armando Lizzi sarà indicata come la Democrazia Cristiana di Giuseppe Pizza mentre la Democrazia Cristiana in persona del segretario politico nazionale Angelo Sandri e del segretario amministrativo Guglielmo Bonanno (prima Palmiro Scalabrin) sarà indicata come la Democrazia Cristiana di Angelo Sandri.

QUESTIONI PROCEDURALI

1. Istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c.

Nella comparsa conclusionale del Partito Politico della Democrazia Cristiana di Angelo Sandri si richiede la sospensione del processo per due distinti profili.

In primo luogo si assume che l'affermazione del giudice della sentenza 19381/06 nella parte in cui ha ritenuto che unico soggetto legittimato per la parte attrice di quel procedimento (ora appellato nei proc.ti 6902/06 e 7788/06 e appellante nei proc.ti 7106/06 e 2234/07) era il Partito della Democrazia Cristiana in persona del segretario politico Giuseppe Pizza e del segretario amministrativo Armando Lizzi, fondantesi sul presupposto dell'intervenuta elezione di un nuovo



segretario politico e di un nuovo segretario amministrativo nel corso del XIX Congresso Nazionale del Partito (5-7.12.2003) e del Consiglio Nazionale del 17.01.2004, nelle persone, rispettivamente, di Giuseppe Pizza e di Armando Lizzi, si collega a due delibere oggetto di impugnazione (atto di citazione notificato il 05.12.2008 e proc.to iscritto al Tribunale di Roma n. di ruolo 84720/08). Poiché, assumono i concludenti in esame, l'esito del giudizio così instaurato non può non condizionare il presente giudizio d'appello, atteso che l'invalidità di quelle delibere è questione pregiudiziale rispetto alla questione di legittimazione, è necessario sospendere il procedimento.

In secondo luogo il Partito della Democrazia Cristiana di Sandri chiede la sospensione del procedimento assumendo che, essendo state contestate le attività poste in essere da Sandri successivamente al Congresso e al Consiglio Nazionale prima citati, con l'intervenuta espulsione dal partito dello stesso Sandri da parte del Collegio dei Probiviri, l'intervenuta impugnazione dell'indicata delibera di espulsione (proc.to dinanzi al Tribunale di Roma n. 4594/08) e l'esito del procedimento ad essa conseguente condiziona l'individuazione del legale rappresentante del Partito della Democrazia Cristiana.

La richiesta di sospensione, per entrambi i profili sotto i quali è stata prospettata, deve essere respinta. Come è noto, in tema di sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., sussiste il rapporto di pregiudizialità di una controversia rispetto a un'altra solo nel caso in cui l'accertamento da compiere in un giudizio costituisca un necessario antecedente, non solo logico, ma anche giuridico (in tal senso Cass. sez. II, 20.02.2008 n. 4314) e, in ogni caso, la pregiudizialità ravvisabile sia comunque idonea a tradursi in un potenziale conflitto di giudicati (in tal senso Cass. sez. III, 28.11.2007 n. 24751).

Nel caso in esame il rapporto di pregiudizialità non sussiste né sotto il profilo logico né sotto quello giuridico. Entrambi i procedimenti richiamati dalla difesa del Partito della Democrazia Cristiana di Sandri e Bonanno riguarderebbero (il secondo solo indirettamente) la rappresentanza legale dell'associazione non riconosciuta e sono tesi a contestare l'attuale rappresentanza esercitata da Armando Lizzi e Giuseppe Pizza, assumendo l'invalidità dell'elezione degli stessi alle



posizioni apicali nel partito idonee ad attribuire, secondo le disposizioni dello Statuto, la rappresentanza dell'associazione. Non è quindi in alcun modo in contestazione la legittimazione dell'associazione non riconosciuta nel presente giudizio e, conseguentemente, la decisione che sarà assunta spiegherà comunque i suoi effetti nei confronti dell'associazione, indipendentemente dai soggetti che la rappresentano. Lo stesso Partito della Democrazia Cristiana di Sandri e Bonanno non si presenta infatti come soggetto giuridico contrapposto al Partito della Democrazia Cristiana di Giuseppe Pizza né assume che sia intervenuto l'atto costitutivo di una nuova associazione con la stessa denominazione della precedente, ma afferma che l'elezione di Giuseppe Pizza e di Armando Lizzi alle posizioni apicali del partito è invalida e, conseguentemente, i legali e legittimi rappresentanti dell'associazione non riconosciuta, lo stesso Partito politico della Democrazia Cristiana, sono solo il Sandri e il Bonanno. Conseguentemente ne deriva che, indipendentemente da quello che sarà subito dopo esplicitato circa il legittimo esercizio dei poteri di rappresentanza del Partito della Democrazia Cristiana, l'eventuale diversa individuazione dei soggetti che legittimamente ricoprono le cariche di segretario politico e di segretario amministrativo, per effetto di un eventuale provvedimento giurisdizionale idoneo a rimuovere gli effetti delle elezioni sopra indicate, non influisce direttamente sull'efficacia della decisione nei confronti dell'associazione non riconosciuta parte del presente procedimento.

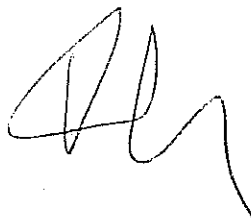
2. Rappresentanza del Partito politico Democrazia Cristiana.

La Democrazia Cristiana di Angelo Sandri ha presentato appello incidentale (tempestivo poiché la prima udienza è stata fissata nella citazione del C.D.U. per il 20.02.2007 mentre la costituzione è avvenuta il 19.12.2006) chiedendo annullarsi e riformarsi la sentenza n. 19381/06 "nella sola parte in cui ha erroneamente ritenuto unico soggetto legittimato per parte attrice il Partito Politico della Democrazia Cristiana in persona del segretario politico Giuseppe Pizza e del segretario amministrativo Armando Lizzi", ordinando l'estromissione dal processo del Partito Politico della Democrazia Cristiana rappresentato da Angelo Sandri e Palmiro



Scalabrin. Dagli atti emerge che, nel corso del giudizio di primo grado che ha dato luogo alla sentenza 19381/06, con comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 05.01.2006 la Democrazia Cristiana di Angelo Sandri (in persona del segretario amministrativo nazionale, nominato il 03.09.2005, Palmiro Scalabrin, legale rappresentante pro tempore) si costituiva con un nuovo difensore, lamentando che il precedente difensore in occasione di una memoria ex art. 700 e 669 duodecies c.p.c. aveva agito in forza di una nuova procura ad litem del segretario amministrativo Armando Lizzi e affermando che lo stesso aveva erroneamente "ventilato" la possibilità dell'esistenza di "due DC: quella di «Sandri» e quella di «Lizzi», oppure quella di «Sandri» divenuta poi ... quella di «Lizzi» mentre l'unica parte attrice del processo doveva ritenersi "sempre e soltanto la «D.C. di Sandri»". Assume ora la Democrazia Cristiana di Angelo Sandri che, nonostante che nel Congresso Nazionale della D.C. del 5-7.12.2003 e del successivo Consiglio Nazionale del 17.01.2004, fossero stati eletti alle cariche di segretario politico e segretario amministrativo rispettivamente Giuseppe Pizza e Armando Lizzi (così concordando con quanto afferma la Democrazia Cristiana di Giuseppe Pizza) successivamente il Consiglio Nazionale sarebbe automaticamente decaduto e, con esso, il segretario amministrativo Armando Lizzi a seguito delle dimissioni di più della metà dei membri dello stesso Consiglio Nazionale. Successivamente, nell'assemblea degli iscritti della D.C. a Bologna del 23-24.07.2004, Giuseppe Pizza e Armando Lizzi sarebbero stati «sfiduciati» e un nuovo segretario politico nazionale sarebbe stato eletto nel corso dell'assemblea nazionale del 15-16.10.2004 degli iscritti D.C. nella persona di Angelo Sandri. Giuseppe Pizza e Armando Lizzi sarebbero quindi stati espulsi dal partito dal Consiglio Nazionale 16.03.2005 e lo stesso organo avrebbe quindi nominato nella successiva riunione del 10.09.2005, segretario amministrativo Palmiro Scalabrin.

La Democrazia Cristiana di Giuseppe Pizza contesta tale ricostruzione affermando che dopo l'elezione del nuovo segretario politico nazionale nella persona di Giuseppe Pizza in occasione del XIX Congresso nazionale della D.C. tenutosi tra il 05 e il 07.12.2003 e l'elezione, da parte del nuovo Consiglio Nazionale (di cui faceva parte anche Angelo Sandri che aveva votato la delibera), in



data 17.01.2004 del nuovo segretario amministrativo nazionale nella persona di Armando Lizzi, a partire dal luglio 2004 Angelo Sandri intraprese "una serie di iniziative illegittime, volte a tentare di delegittimare il partito della DC e i suoi reali organi rappresentativi".

La tesi della Democrazia Cristiana di Angelo Sandri non può essere accolta con riferimento all'individuazione della persona fisica legale rappresentante del Partito Democrazia Cristiana se pure è corretta con riferimento all'affermata erroneità dell'estromissione della "DC rappresentata da Sandri e Scalabrin quale partito politico estraneo alla D.C., trattandosi per contro del medesimo partito che aveva intrapreso il giudizio sebbene la rappresentanza processuale fosse stata attribuita a persone fisiche diverse". Deve infatti rilevarsi che, come lo stesso Angelo Sandri ammette, a seguito del XIX Congresso nazionale della D.C. tenutosi tra il 05 e il 07.12.2003 e l'elezione, in data 17.01.2004, del nuovo segretario amministrativo nazionale nella persona di Armando Lizzi, la rappresentanza legale del Partito politico della Democrazia Cristiana è stata correttamente attribuita alla persona fisica neoeletta alla carica che, ai sensi dell'art. 127 dello Statuto, esercita la rappresentanza legale del partito: il segretario amministrativo. A fronte di tali dati obiettivi, confermati dallo stesso Angelo Sandri, quest'ultimo non precisa come, in aderenza alle disposizioni dello statuto che risulta depositato dalla stessa parte, si sia giunti alla affermata "decadenza automatica" del Consiglio nazionale nominato a seguito del Congresso nazionale del dicembre 2003 nonché all'ulteriore "decadenza automatica" del segretario amministrativo Armando Lizzi nominato dal Consiglio nazionale con conseguenti successive assemblee degli iscritti alla D.C. a Bologna e a Pompei, rispettivamente nel luglio e nell'ottobre 2004, e all'elezione di un nuovo Consiglio nazionale che si riuniva nel marzo 2005 a Mestre e che deliberava l'espulsione dal partito di Giuseppe Pizza e Armando Lizzi. Con specifico riferimento al Consiglio nazionale va poi rilevato che, ai sensi dell'art. 77 dello statuto D.C., l'elezione dei suoi componenti si sostanzia in una complessa procedura che porta all'elezione di 160 consiglieri, procedura che non appare precedere la convocazione del Consiglio nazionale del marzo 2005.

Deve quindi affermarsi, in definitiva, che il Partito politico della Democrazia Cristiana è correttamente rappresentato in giudizio dal segretario amministrativo Armando Lizzi mentre Guglielmo Bonanno in giudizio quale segretario amministrativo nazionale pro tempore della Democrazia Cristiana è sfornito dei poteri di rappresentanza legale.

3. Richiesta dichiarazione inammissibilità, nullità e/o inesistenza dell'appello del C.D.U.

La Democrazia Cristiana di Giuseppe Pizza rileva che, solo successivamente all'iscrizione a ruolo, nella mattina dell'01.12.2006, del proprio atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19381/06 per il solo profilo della compensazione delle spese (proc.to iscritto al n. 7160/06), riceveva la notifica dell'atto di appello proposto dal C.D.U. sul quale rilevava la correzione della data del cronologico di presentazione dell'atto da 24.11.2006 a 14.11.2006. Dalla verifica risultava che il C.D.U. aveva iscritto a ruolo il proprio appello (proc.to 6902/06) il 22.11.2006 "utilizzando la sola velina con un'attestazione del difensore in cui si faceva presente che l'originale non era stato ancora restituito". Verificato, attraverso le altre parti, che tutte avevano ricevuto l'atto di appello del C.D.U. solo nei primi giorni di dicembre 2006 la Democrazia Cristiana di Giuseppe Pizza ne deduce che "la causa è stata iscritta a ruolo quando non era ancora pendente il giudizio per mancata notificazione (l'atto non è stato consegnato all'ufficiale giudiziario) dell'appello" e chiede quindi ritenersi l'inammissibilità, la nullità, l'inesistenza dello stesso anche considerando che l'appello del C.D.U. è stato notificato al domicilio eletto dalla Democrazia Cristiana di Giuseppe Pizza in primo grado e non al diverso domicilio eletto nell'atto di appello relativo al procedimento 7160/2006 (nel primo caso presso lo studio dell'avv. Giovanni Battista Bruno in Roma via Parigi 11 come risultante dall'intestazione della sentenza 19381/06 e, nel secondo, presso lo studio dell'avv. Domenico Giampietruzzi in Roma via del Babuino 107). Con riferimento all'appello proposto dal C.D.U. e di cui al proc.to 7788/2006 la Democrazia Cristiana di Giuseppe Pizza assume la nullità della



notifica per le stesse ragioni poco prima espresse circa la notifica al domicilio eletto in primo grado.

Va in proposito rilevato che alcuni degli atti originali fondanti la contestazione sopraesposta, quelli specificamente descritti nel provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia del 28.02.2008 (depositato il giorno successivo), già oggetto di provvedimento di sequestro unitamente a tutti gli atti del presente procedimento (definito come preventivo, ex art. 321 c.p.c., nel provvedimento dell'01.02.2008, ma ritenuto un sequestro probatorio disposto dal g.i.p., ex artt. 253 e 368 c.p.p. nel provvedimento del 28.02.2008), sono stati mantenuti in sequestro nell'ambito del procedimento penale iscritto presso la Procura di Perugia per il reato di falso materiale in atto pubblico nei confronti di ignoti, a seguito di esposto/denuncia presentato alla Procura della Repubblica di Perugia dal legale rappresentante della Democrazia Cristiana di Giuseppe Pizza.

Peraltro, dagli atti del presente procedimento si rileva quanto segue. La prima notifica dell'atto di appello proposto dal C.D.U. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19381/06 è stata effettuata a Giuseppe Visconti (già intervenuto nel giudizio di primo grado) con plico postale spedito per la notifica presso il domicilio eletto in primo grado (presso lo studio dell'avv. Raffaele Cerenza come si rileva dalla sentenza di primo grado) in data 18.11.2006, come peraltro confermato dallo stesso destinatario della notifica all'atto della sua costituzione. Le notifiche alle altre parti sono state effettuate successivamente, il 24.11.2006 per la D.C. di Angelo Sandri, il 30.11.2006 per la D.C. di Giuseppe Pizza e il 27.11.2006 per il Comitato Regionale del Molise (tutti, evidentemente, già costituiti in primo grado). Questo appello veniva iscritto dal C.D.U. il 22.11.2006. Successivamente il CDU, non avendo indicato nella *vocatio* del primo atto di appello l'avv. Raffaele Cerenza intervenuto anche in proprio nel giudizio di primo grado all'udienza del 15.12.2003, come si rileva dai verbali del giudizio di primo grado, se pure la costituzione in proprio non risulta riportata nell'interposizione della sentenza, spediva per la notifica a tutte le parti in causa un nuovo atto di appello (di contenuto identico al precedente) notificato all'avv. Cerenza, in proprio e quale



difensore del Visconti il 29.12.2006, alla Democrazia Cristiana di Giuseppe Pizza, alla Democrazia Cristiana di Angelo Sandri e al Comitato Regionale del Molise della Democrazia Cristiana il 22.12.2006. Il nuovo atto di appello veniva iscritto il 29.12.2006 (proc.to iscritto al n. 7788/2006).

Ai sensi dell'art. 165 c.p.c. (dettato per il giudizio di primo grado ma richiamato dall'art. 347 c.p.c. anche per l'appello) la costituzione dell'attore deve avvenire entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto «depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione». Si precisa, all'ultimo comma dell'art. 165 c.p.c. che «se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione». Tali disposizioni sono state interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso di ritenere che, nell'ipotesi di chiamata in giudizio di più convenuti, il termine di dieci giorni per la costituzione dell'attore, di cui al primo comma dell'art. 165 c.c., si consuma con il decorso del termine di dieci giorni dal perfezionamento della prima notificazione verso uno dei convenuti dell'atto di citazione, interpretazione ritenuta conforme alla lettera e alla *ratio* della disposizione di cui al secondo comma dello stesso articolo laddove il previsto inserimento dell'originale della citazione nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notifica presuppone evidentemente l'intervenuta costituzione (cfr., in tal senso, Cass. sez. III 24.08.2007 n. 17958). Va inoltre ricordato che, ai sensi dell'art. 348, 1° co. c.p.p., (come modificato dall'art. 54 l. 26.11.1990 n. 353 con efficacia dal 30.04.1995, nell'ottica di una accelerazione dell'attività processuale) la mancata costituzione in termini dell'appellante entro dieci giorni dalla notificazione della citazione determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, senza che possa trovare applicazione l'art. 171, 2° co. c.p.c. e, quindi, la possibilità di costituzione dell'appellante fino alla prima udienza qualora l'appellato si sia costituito nei termini poiché il richiamo alle «forme» e ai «termini» del procedimento dinanzi al Tribunale contenuto nell'art. 347, 1° co. c.p.c. è limitato agli artt. 165 e 166 c.p.c. ma non consente l'applicazione dell'art.

171, 2° co. c.p.c. la cui previsione è incompatibile con l'art. 348 c.p.c. (in tal senso Cass. sez. I, 23.07.2003 n. 11423).

Nel caso in esame, l'iscrizione a ruolo avvenuta il 22.11.2006, il giorno successivo alla notifica dell'atto a Giuseppe Visconti (atto spedito il 18.11.2006) data affermata dallo stesso Visconti nella propria comparsa conclusionale, è stata eseguita nel termine previsto dagli artt. 347 e 165 c.p.c. e non può quindi essere sanzionata di nullità, né determina l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello.

Poiché l'iscrizione a ruolo, pena l'improcedibilità, doveva comunque essere effettuata nei dieci giorni dalla prima notificazione l'appello è stato correttamente iscritto a ruolo il 22.11.2006, pur non essendo ancora state effettuate le notifiche alle altre parti (circostanza peraltro ancora ignota al notificante fino alla restituzione della relata da parte dell'ufficiale giudiziario).

La relativa eccezione va pertanto respinta.

4. Richiesta di separazione dei procedimenti n. 6902/06, 7160/06, 7788/06 dal proc.to 2234/07.

Il C.D.U. ha richiesto la separazione dei giudizi riuniti n. 6902/06, 7160/06 e 7788/06, tutti riguardanti la stessa sentenza, n. 19381/06 pubblicata il 25.09.2006, dal proc.to 2234/07 riguardante l'appello dell'U.D.C. avverso la sentenza 9870/06 pubblicata il 02.05.2006. A motivazione della richiesta rileva che la riunione venne disposta senza previa audizione di tutte le parti e che la «comunanza di questioni» che costituisce la motivazione del provvedimento di riunione «non vale a superare quel limite di compatibilità con i principi che regolano il giudizio di appello al quale l'art. 359 c.p.c. subordina l'applicabilità dell'art. 274, co 2° c.p.c., visto che per effetto di tale riunione verrebbe leso il diritto del CDU al doppio grado di giurisdizione in contraddittorio con l'U.D.C.»

L'istanza deve essere disattesa. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, l'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall'art. 274 c.p.c., è volto a garantire l'economia e il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, e trova applicazione, anche in sede di legittimità, sia in

relazione a impugnazioni avverso sentenze diverse pronunciate in separati giudizi sia in presenza di sentenze pronunciate in un medesimo giudizio (cfr. in tal senso, Cass. sez. II, 22.06.2007 n. 14607). Va comunque precisato che la riunione del procedimento n. 2234/07 al n. 6902/06 richiesta dal Partito politico della Democrazia Cristiana di Giuseppe Pizza non determina certamente la confusione dei due giudizi tra loro. I giudizi rimangono infatti distinti e con distinte parti, se pure il proc.to 2234/07 presenta una parziale identità soggettiva con il proc.to 6902/06, e i capi di decisione dell'unica sentenza relativi ai due giudizi rimangono autonomi. Distintamente saranno quindi esaminati i diversi motivi d'appello. Diversamente deve dirsi per le argomentazioni atte a fondare la decisione nei due giudizi che, evidentemente, essendo collegate nelle stesse difese avanzate dalle parti sono tra loro in collegamento.

5. Contestato difetto di legittimazione attiva del C.D.U. con contestuale richiesta dichiarazione di nullità e/o inesistenza della costituzione in giudizio del C.D.U. e dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità degli appelli (proc.ti n. 6902/06 e 7788/06).

La Democrazia Cristiana di Giuseppe Pizza assume che il C.D.U. difetterebbe di legittimazione attiva per due profili distinti. In primo luogo perché dal dicembre 2002 il partito "non esiste più, almeno in forma autonoma, essendo confluito nell'UDC, nuovo e diverso soggetto politico". In secondo luogo il senatore Gianfranco Rotondi, dichiaratosi legale rappresentante del CDU, che aveva sottoscritto la delega ai legali del partito per la proposizione dell'appello, in quanto tesoriere del partito indicato a cui per statuto è conferito il potere di legale rappresentanza dell'associazione non riconosciuta, alla data di conferimento della delega non aveva la rappresentanza del partito poiché quest'ultimo aveva terminato la propria attività il 06.12.2002 e il sen. Rotondi nel giugno 2005 "rivestiva la carica di Segretario del Partito politico della Democrazia Cristiana per le Autonomie".

Le eccezioni vanno respinte. Le motivazioni addotte dal Partito politico della Democrazia Cristiana di Giuseppe Pizza, in realtà, per la prima parte, tendenti ad affermare la sostanziale inesistenza dell'associazione non riconosciuta CDU,

attengono essenzialmente a valutazioni di natura politica dalle quali non discendono conseguenze in termini di esistenza del soggetto giuridico e di esercizio dei poteri di rappresentanza legale. Infatti la circostanza, risultante in causa, per cui nel marzo 2002 è stato costituito l'UDC, risultante dall'unione dei partiti CCD (Centro Cristiano Democratico), CDU (Cristiani Democratici Uniti) e DE (Democrazia Europea) non è idonea a far ritenere l'estinzione dell'associazione politica CDU mentre la circostanza per cui il tesoriere dell'associazione che, secondo lo statuto, ne esercita la rappresentanza legale, abbia costituito una nuova o diversa associazione non fa venir meno i suoi poteri di rappresentanza per la precedente non essendo stata allegata alcuna vicenda estintiva giuridicamente rilevante. ///

6. Interventi in appello dell'Associazione Democristiani, del Partito Popolare Italiano e della Democrazia Cristiana Direzione Regionale dell'Umbria.

Gli interventi sopra indicati, avvenuti per il Partito Popolare Italiano il 20.12.2006, per l'Associazione Democristiani in un primo momento in data 10.01.2007 in occasione del procedimento incidentale per la sospensione dell'esecutività della sentenza 19381/2006 e, quindi, con comparsa di costituzione depositata il 21.02.2007, e per la Democrazia Cristiana Direzione Regionale dell'Umbria il 09.01.2008 sono inammissibili. Ai sensi dell'art. 344 c.p.c. l'intervento nel giudizio d'appello è ammesso soltanto da parte «dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404 c.p.c.». La disposizione va intesa nel senso che "l'intervento in appello (che normalmente è precluso a chi non ha partecipato al giudizio di primo grado, salvo ... che non sia successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c.)" in quanto consentito "soltanto a quei terzi che sarebbero legittimati a proporre l'opposizione di cui all'art. 404 c.p.c. ... si atteggia ... ad uno strumento di tutela anticipata offerto al terzo che potrebbe proporre opposizione avverso la sentenza, al fine di consentire ai medesimo di far valere le proprie ragioni ancor prima che sia emessa quella sentenza che potrebbe pregiudicarle e alla quale egli sarebbe legittimato ad opporsi

ex art. 404 c.p.c.. Ne consegue che può intervenire in appello colui che potrebbe subire pregiudizio nei suoi diritti da un determinato esito del giudizio, ovvero l'avente causa di una delle parti che possa temere pregiudizio da una sentenza frutto di dolo o collusione delle parti stesse in suo danno" (in tal senso Cass. sez. II, 25.05.2006 n. 12385). L'intervento sarà quindi ammissibile solo nel caso in cui il terzo "rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado e non anche quando l'intervento sia qualificabile come adesivo, perché volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti per porsi al riparo da un pregiudizio mediato dipendente da un rapporto che lega il diritto dell'interventore a quello di una delle parti" (in tal senso Cass. sez. III, 23.05.2006 n. 12114).

Nel procedimento in esame, in tutti i casi, si è di fronte a un'ipotesi di intervento adesivo. Il Partito Popolare Italiano assume che la sentenza 18361/06 statuisce in ordine al diritto al nome di un soggetto, il PPI, che non è stato parte nel giudizio di primo grado e che, conseguentemente, il suo intervento in appello è ammissibile perché si tratta in realtà di un litisconsorte necessario che è stato pretermesso nel giudizio di primo grado.

La prospettazione del P.P.I. va disattesa considerando che il *petitum* e la *causa petendi* del giudizio di primo grado riguardano il nome e il diritto all'uso del simbolo inteso come segno identificativo correlato al nome di altri due soggetti, le associazioni non riconosciute denominate Democrazia Cristiana e C.D.U., entrambe distinte dall'interveniente. In linea generale, "al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio instaurato nei confronti di uno di essi, ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario solo allorquando l'azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile, incidente su una situazione inscindibilmente comune a più soggetti, di modo che, se pronunciata in assenza del contraddittorio di tutte le parti interessate, l'emananda sentenza sia priva di alcuna pratica utilità" (in tal senso Cass. sez. II, 26.07.2007 n. 17027). Conseguentemente " non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario

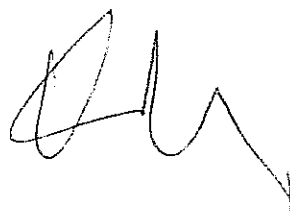
allorché il giudice ... proceda in via mera mente incidentale e con effetto limitato alle parti in giudizio ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche la parte in esso non presente, dal momento che tale accertamento può ben compiersi e produrre i suoi effetti tra dette parti del processo, senza chiamare in giudizio l'altra, la quale, in quanto pretermessa, non subisce alcun pregiudizio dall'accertamento incidentale, inidoneo a costituire nei suoi confronti giudicato" (in tal senso Cass. n. 17027/2006 cit.). Nel caso in esame l'accertamento riguardante il mutamento di denominazione della Democrazia Cristiana «storica» è strettamente funzionale alle domande reciprocamente proposte dalla Democrazia Cristiana e dal C.D.U. circa il nome e il simbolo del partito e non è idonea a spiegare i propri effetti nei confronti del Partito Popolare Italiano che non rivendica né il nome Democrazia Cristiana né l'utilizzazione del simbolo dello scudo crociato con la scritta «Libertas» ponendosi in contrasto con entrambe le parti contrapposte nel presente giudizio. Il suo intervento è quindi evidentemente adesivo alla posizione del C.D.U. essendo finalizzato a sostenere le ragioni di quest'ultimo sia con riguardo alla legittimità del mutamento di denominazione dell'associazione non riconosciuta costituita dalla Democrazia Cristiana «storica» sia con riferimento alla cessione del diritto all'utilizzazione del simbolo dello stesso partito in occasione degli accordi del 1995. L'intervento adesivo in quanto tale, ponendosi al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 344 c.p.c., è quindi inammissibile.

Analogamente deve statuirsi sia per l'Associazione Democristiani (che peraltro ha essa stessa rilevato la non ammissibilità del proprio intervento in appello affermando di essersi costituita solo nel timore di una ritenuta ammissibilità dell'intervento del P.P.I. e al fine di contrastarlo) che per la Democrazia Cristiana Direzione Regionale dell'Umbria entrambe esplicitamente adesive alla posizione e alle domande proposte in giudizio dalla Democrazia Cristiana di Giuseppe Pizza.

Gli interventi indicati vanno quindi dichiarati inammissibili.

7. Domane proposte dall'avv. Cerenza.

Le domande proposte in secondo grado dall'avv. Raffaele Cerenza, che si era limitato a svolgere un intervento adesivo in primo grado, per la parte in cui sono



rivolte a un riconoscimento nuovo e diverso della natura e dei limiti dell'associazione non riconosciuta Democrazia Cristiana sono inammissibili essendo state proposte per la prima volta nel giudizio d'appello in violazione del disposto dell'art. 343 c.p.c.

QUESTIONI DI MERITO

Proc.ti 6901/06, 7160/06, 7788/06.

Motivi d'appello del C.D.U. avverso la sentenza n. 19381/06 pubblicata il 25.09.2006.

Erroneità della qualificazione giuridica del diritto al nome e al simbolo.

Assume il C.D.U. che erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto che il nome e il simbolo facciano parte del patrimonio disponibile di una persona giuridica che potrebbe quindi disporne, al pari degli altri beni, a favore di terzi, conservando la propria identità. Il nome e il simbolo del partito devono essere ritenuti, afferma l'appellante C.D.U., "l'equivalente del nome dell'individuo o della società e godono della stessa tutela del nome". Il diritto al simbolo va "riconosciuto come diritto soggettivo perfetto dell'ente collettivo ... privo di una specifica disciplina e regolato per analogia dalle norme sul diritto al nome nella cui orbita deve ritenersi attratto". Ne deriva che "il diritto al nome e al simbolo rimane in capo all'associazione quale patrimonio della sua storia politica e culturale sempre che l'organo statuario che ha manifestato la volontà modificativa dell'ente non abbia ripudiato o deliberatamente abbandonato i fini e i principi con i quali quel simbolo e quel nome si sono identificati nel corso della storia e della vita dell'ente agli occhi dell'opinione pubblica".

Ne deriverebbe, a parere dell'appellante C.D.U., che "il mutamento del nome della Democrazia Cristiana in Partito Popolare Italiano, non essendo stato accompagnato dal ripudio dell'ideologia e dei valori che hanno contraddistinto quel soggetto giuridico ... non può essere considerato evento estintivo della sua soggettività giuridica" e "non può essere considerato ostativo alla decisione degli



organi statuari del partito di garantirne la continuità mediante scissioni e/o recesso di taluni associati". Assume quindi l'appellante che "in caso di scissione ... simbolo e nome rimangono in capo al partito politico o all'associazione non riconosciuta che permane nella sua funzione" mentre "in caso di scissione" deliberata "dall'organo competente ad esprimere la volontà dell'ente collettivo la sorte di nome e simbolo dovrà essere decisa dall'organo stesso..."

Erroneità della supposta estinzione della Democrazia Cristiana.

Sul punto l'appellante afferma che il giudice di primo grado sarebbe incorso nell'equivoco di ritenere che sia stata invocata l'estinzione della Democrazia Cristiana e che il CDU abbia reclamato la qualifica di suo successore. Inoltre non essendo intervenuta alcuna delle vicende estintive previste dall'art. 27 c.c. (le cause previste nell'atto costitutivo o nello statuto ovvero raggiungimento dello scopo o accertata impossibilità di esso) e non integrando il mutamento del nome una vicenda estintiva, non si è verificata nessuna ipotesi di estinzione.

Contestata legittimità della decisione di mutamento del nome adottata dal Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana.

Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, afferma sul punto il C.D.U., il Consiglio Nazionale, secondo le disposizioni dello statuto, poteva adottare il mutamento del nome e "tale decisione scaturiva da quanto deciso nella c.d. «assemblea costituente» cui hanno partecipato tutti i membri del Congresso, tenutasi il 23 - 26.07.1993 ... espressamente richiamata nella delibera del Consiglio Nazionale". Non essendosi verificata alcuna ipotesi estintiva dell'associazione e non essendosi verificato il "ripudio del simbolo e del nome precedenti o dei valori con essi identificabili ... non può essere contestata la continuità giuridica del soggetto che prosegue l'attività sociale e politica dell'associazione" e quest'ultima "conserva, altresì, la titolarità del nome e del simbolo che l'ha contraddistinta fino a quel momento".

Il mutamento di denominazione della Democrazia Cristiana in Partito Popolare Italiano e la cessione dell'uso del simbolo al C.D.U.

I tre motivi d'appello prima esposti vanno esaminati congiuntamente perché tra loro collegati.

E' incontestato, anche tra le parti, che per le deliberazioni della Democrazia Cristiana "storica", quale associazione non riconosciuta, al pari di quanto avviene per gli altri partiti politici, debba farsi riferimento alle previsioni di cui agli artt. 14 - 24 e 36 - 38 del c.c. atteso che l'associazione non riconosciuta, strutturalmente, non è dissimile dall'associazione con personalità giuridica differenziandosi da quest'ultima solo per l'elemento formale, difettando in essa il riconoscimento. Conseguentemente, in applicazione dell'art. 36 c.c., l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute trovano la propria disciplina negli accordi intercorsi tra gli associati. Nell'ambito di essi, come accade nel caso in esame, assume specifico rilievo lo statuto dove, tra l'altro, è contenuta l'individuazione degli organi del partito e la definizione dei loro poteri. In particolare, il Congresso nazionale, all'art. 71, viene definito nella sua composizione come «l'assemblea dei delegati eletti dai congressi regionali, dei Parlamentari e dei delegati eletti dai comitati nazionali del Partito all'estero» a cui «partecipano, con solo diritto di parola, i consiglieri nazionali, i segretari provinciali e gli esponenti di associazioni e di formazioni sociali i quali si ispirino ai principi ideali della Democrazia Cristiana» e che, tra le altre funzioni, ha quella di «proporre i programmi e deliberare gli indirizzi generali della politica del Partito» (art. 71 lett b) dello statuto). Il Consiglio nazionale, di cui fanno parte, con poteri deliberativi, il Segretario Politico, 80 Parlamentari e 80 non Parlamentari eletti, tra gli iscritti, dal Congresso nazionale (secondo le modalità dell'art. 77), i segretari regionali; il Presidente del Consiglio dei Ministri se iscritto al Partito, i presidenti dei gruppi parlamentari dc del Senato e della Camera, i soci che abbiano ricoperto la carica di Segretario Politico o di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Presidente del Consiglio Nazionale (art. 78 statuto) viene definito, all'art. 79, quale «organo

deliberativo del Partito» con il compito anche di controllare l'attività del Partito e di sovrintendere agli organi di garanzia statutaria. Peraltro deve rilevarsi che, in assenza di una specifica previsione, contenuta nello statuto, sull'organo competente a deliberare eventuali modifiche della denominazione del partito e, nel caso in cui si tratti di organo collegiale (il Consiglio Nazionale, il Congresso ovvero la Direzione, l'Ufficio politico o la Giunta esecutiva nazionale), sulle modalità di tali modificazioni, la modificazione del nome dell'ente, riguardando una delle previsioni - la denominazione dell'ente - che, ai sensi dell'art. 16 c.c., devono essere contenute nell'atto costitutivo e nello statuto, deve essere operata quantomeno con le forme previste per le modifiche statutarie (cfr. per la qualificazione quale modifica statutaria del mutamento di denominazione di una società Cass. sez. III, 28.06.1997 n. 5798).

Nel caso in esame l'art. 135 dello statuto specificamente dispone che le norme di esso «possono essere modificate dal Congresso nazionale del Partito a maggioranza assoluta dei voti rappresentati», ovvero delegate dal Congresso al Consiglio Nazionale «con l'indicazione dei principi e dei criteri relativi nonché della maggioranza di voto» necessaria per l'approvazione delle modifiche. Non risultando né che la modifica della denominazione sia intervenuta con la maggioranza assoluta dei voti rappresentati nel Congresso né che vi sia stata delega al Consiglio Nazionale nelle forme previste dall'art. 135, 2° co. dello statuto, deve ritenersi che la modifica della denominazione intervenuta con delibera del 18.01.1994 da un'assemblea di composizione assimilabile a quella del Consiglio Nazionale anche se non coincidente con esso (presenti i coordinatori regionali del partito, i dirigenti nazionali e i delegati nazionali dei tre movimenti del partito) sia affetta da nullità poiché adottata da organo incompetente e con modalità che si pongono del tutto al di fuori dello schema statutario. Per tale profilo non può farsi riferimento, come invece afferma l'appellante principale della sentenza 19381/06, alla previsione di cui all'art. 23 c.c. poiché quest'ultima, pur incontestabilmente riferibile anche alle associazioni non riconosciute, non è applicabile nel caso in cui la delibera possa essere definita «inesistente» «a causa di vizi a tal punto gravi e radicali da privare l'atto dei requisiti minimi essenziali, facendo venir meno

l'oggetto e il presupposto stesso per l'applicazione dell'art. 23 c.c." (cfr. in tal senso Cass. sez. I, 04.02.1993 n. 1408). Poiché, nel caso in esame, il mutamento di denominazione è intervenuto ad iniziativa di organo incompetente a disporre la modifica statutaria senza il rispetto delle procedure previste dallo stesso statuto, la delibera relativa deve definirsi inesistente con conseguente irrilevanza della mancata richiesta di annullamento di essa su richiesta avanzata ai sensi dell'art. 23 c.c. Neppure appare conferente il richiamo, effettuato dal C.D.U. in comparsa conclusionale, alle disposizioni degli artt. 2379 e 2379 bis c.c. che riguardano la nullità delle deliberazioni delle assemblee delle società di capitali e della sanatoria di esse poiché, a parte l'ovvio rilievo della dubbia applicabilità delle disposizioni ad associazioni di diversa natura e struttura, in ogni caso le ipotesi di nullità sono specificamente individuate (mancata convocazione dell'assemblea, mancanza del verbale, impossibilità o illiceità dell'oggetto) e, in esse, non è compresa un'ipotesi assimilabile alla modifica statutaria in difformità dalle previsioni dello statuto.

In collegamento con l'affermazione che il mutamento di denominazione della Democrazia Cristiana «storica» non è avvenuto secondo le disposizioni dello statuto va ora esaminata la deduzione conseguente, proposta dal Partito politico della Democrazia Cristiana, secondo la quale la disposizione effettuata del simbolo del partito da parte delle due formazioni politiche che si andavano delineando all'interno del P.P.I., l'una facente capo all'on. Gerardo Bianco e l'altra che riconosceva il proprio leader nell'on. Rocco Buttiglione è invalida poiché i partecipanti agli indicati accordi hanno disposto di un nome e di un simbolo di cui non avrebbero potuto disporre. Va precisato che tali accordi sono concordemente individuati dalle parti nel c.d. accordo di Cannes del 24.06.1995 (dove l'on. Bianco s'impegnava «a proporre al Congresso di non contendere alla formazione politica» avversaria «l'uso del simbolo dello scudo crociato e a non adottare tale simbolo o altro equivalente per la propria formazione politica») e nel successivo accordo del 14.07.1995 intervenuto tra i leaders delle due formazioni già indicate, dove entrambi si impegnavano reciprocamente a non adottare, per le nuove denominazioni delle formazioni politiche a ciascuno facenti capo, la locuzione «Democrazia Cristiana» e dove l'on. Bianco riconosceva all'on. Buttiglione la

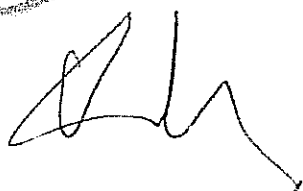
possibilità di utilizzare il simbolo dello scudo crociato secondo il disegno (non modificabile) allegato allo stesso accordo. In proposito va rilevato, in primo luogo, che, all'epoca della conclusione dei predetti accordi, non era stata ancora costituita la formazione dei Cristiani Democratici Uniti che, a quanto afferma lo stesso C.D.U. nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, venne costituita solo in data 04.10.1995. In secondo luogo il predetto accordo, che comunque non era stato preceduto da una corretta modifica della denominazione della Democrazia Cristiana «storica» secondo le previsioni statuarie, non era certamente idoneo a trasferire l'uso di un segno distintivo ma, al più, ad impegnare reciprocamente le sole formazioni politiche che ad esso partecipavano.

Utilizzazione del nome «Democrazia Cristiana» e del simbolo con lo scudo crociato da parte della formazione politica facente capo a Giuseppe Pizza e utilizzazione del simbolo con lo scudo crociato da parte del C.D.U.

Peraltro dalla conclusione ora adottata non discende, in via automatica, la legittimazione all'utilizzo del nome e del simbolo da parte del soggetto giuridico attualmente in giudizio come Partito politico della Democrazia Cristiana facente capo a Giuseppe Pizza. Né, per le ragioni che saranno esposte poco oltre, per la legittimazione all'utilizzazione del simbolo da parte del C.D.U.

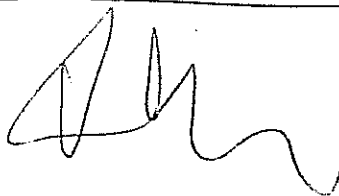
E' certamente estraneo al compito del giudicante ogni giudizio di carattere ideologico/politico sulla continuità o meno dell'una o dell'altra formazione politica con la «storica» Democrazia Cristiana, poiché tale valutazione coinvolge considerazioni di natura esclusivamente politica, ovvero storico-politica, attinenti all'identità del patrimonio degli ideali e dei valori di riferimento caratterizzanti la Democrazia Cristiana «storica» e al suo trasferimento ovvero alla sua assunzione d'iniziativa da parte di altre e diverse formazioni politiche attualmente operanti. Sul piano meramente fattuale, ove effettivamente risultasse provato che l'attuale Partito della Democrazia Cristiana facente capo a Giuseppe Pizza fosse identificabile con la stessa Democrazia Cristiana esistente fino alla data dell'assemblea del 18.01.1994 e che essa, senza soluzione di continuità, avesse continuato ad operare

con gli stessi associati fino alla data di proposizione del giudizio di primo grado (atto notificato il 17.09.2002) ovvero a una data anteriore specificamente individuabile, potrebbe essere ritenuta un'inequivoca continuità della formazione politica titolare del nome e del segno distintivo dello scudo crociato con il soggetto oggi in giudizio come Partito Politico della Democrazia Cristiana di Giuseppe Pizza. Tali elementi, che non appaiono approfonditi dal giudice della sentenza n. 19381/06, che sembra aver implicitamente ritenuto l'indicata necessaria continuità, che, invece, è contestata dal C.D.U., non sono presenti in giudizio. In primo luogo lo stesso Partito politico della Democrazia Cristiana di Pizza pur contestando (correttamente, come si è visto) che il mutamento di denominazione della «storica» Democrazia Cristiana sia stato legittimamente adottato secondo le previsioni statutarie, non precisa quale sia stata la sorte della formazione politica Democrazia Cristiana coevamente o subito dopo l'indicato «accordo di Cannes» e se tale formazione abbia continuato ad operare. In secondo luogo nella stessa narrazione cronologica dei fatti offerta dal Partito politico Democrazia Cristiana di Giuseppe Pizza, descrivendosi dapprima il mutamento di denominazione della «storica» Democrazia Cristiana in P.P.I., quindi l'adesione di un certo numero di parlamentari della D.C. al CCD medio tempore costituito, e, ancora successivamente, la costituzione del CDU da parte di appartenenti al PPI, non vengono citati interventi o attività politiche o parlamentari svolti da affermati appartenenti alla Democrazia Cristiana ancora aderenti al partito originario, nella ritenuta invalidità del mutamento di denominazione. In terzo luogo lo stesso Partito politico della Democrazia Cristiana fa riferimento ad accordi di divisione patrimoniale della ex «storica» D.C. intervenuti tra il P.P.I. Gonfalone (nuovo P.P.I. costituito nel 1995) e il CDU (costituito nell'ottobre 1995) e una cogestione di tali beni fino al 2002, senza che, in tali vicende, sia individuato il permanere di una gestione della «storica» Democrazia Cristiana da parte dei suoi iscritti. In quarto luogo non risulta che tra la riunione del 18.01.1994 e la data di proposizione del presente giudizio (citazione notificata il 16.09.2002) un partito politico denominato «Democrazia Cristiana» con lo scudo crociato come proprio simbolo abbia partecipato alle competizioni elettorali. Infine, quale quinto rilievo, va considerato che, in sede



giudiziaria, emergono diverse formazioni politiche denominate Partito della Democrazia Cristiana che lo stesso Partito della Democrazia Cristiana di Pizza assume essere diverse da sé. Così, ad esempio, in occasione della sentenza del Tribunale di Roma n. 9683/05 in cui, tra l'altro, veniva inibito alla formazione così denominata l'utilizzo della denominazione stessa («Democrazia Cristiana») e del simbolo dello «scudo crociato», sentenza che, dalla stessa ricostruzione in fatto in essa contenuta, appare riguardare una formazione pur denominata Democrazia Cristiana ma facente capo all'on. Flaminio Piccoli. Non diversamente risulta dall'ordinanza emessa in sede cautelare dal Tribunale di Roma in data 16.03.2006, con cui veniva respinta l'istanza di emissione di provvedimento d'urgenza proposta dalla Democrazia Cristiana in persona del segretario politico Sandri e del segretario amministrativo Scalabrin nei confronti dell'Associazione Partito Politico Democrazia Cristiana in persona del presidente Gianfranco Rotondi, da cui risulta, tra l'altro, la pendenza di altro procedimento in primo grado (n. 100086/06), su temi in parte analoghi a quelli oggi dibattuti, fra alcune delle parti del presente procedimento, a cui si è aggiunta l'Associazione Partito Politico Democrazia Cristiana (in persona del Presidente Gianfranco Rotondi). Tanto, infine, emerge dall'ordinanza del Tribunale di Roma depositata il 02.04.2002 con cui veniva inibita all'on. Alessandro Duce l'utilizzazione del simbolo dello «scudo crociato» e della qualifica di segretario amministrativo della D.C. nonché del nome «Democrazia Cristiana» a seguito di ricorso del C.D.U., all'epoca in persona del segretario politico on. Rocco Buttiglione e del tesoriere legale rappresentante pro tempore on. Gianfranco Rotondi, ordinanza di cui il Partito Politico della Democrazia Cristiana di Pizza assume l'inopponibilità perché riguardante altra formazione politica.

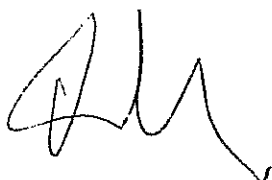
Peraltro lo stesso Partito politico della Democrazia Cristiana di Pizza ha descritto, nella propria comparsa conclusionale, il periodo antecedente al 2002 (anno di proposizione del giudizio che ha poi condotto alla sentenza 19381/06) come «un'epoca di spontanea riagggregazione di vari gruppi democristiani locali», così implicitamente delineando, sotto l'aspetto storico, una cesura tra la fase della «storica» Democrazia Cristiana conclusasi con il Consiglio Nazionale del gennaio



1994 e la fase successiva, caratterizzata dal sorgere di gruppi di associati tra loro diversi che, idealmente ispirandosi alla matrice comune della «storica» Democrazia Cristiana, hanno, sotto varie forme, inteso ricostituire associazioni politiche fondate su quel patrimonio ideologico. Ma in tal modo ha prospettato, in realtà, una continuità ideale certamente non coincidente con una continuità associativa giuridicamente rilevante. Dall'insieme di tali elementi deve quindi dedursi l'insussistenza di una dimostrata continuità tra la «storica» Democrazia Cristiana, attiva con questa denominazione e con il noto simbolo dello scudo crociato con la scritta «Libertas» fino alla decisione di mutamento della denominazione del 18.01.1994 (non adottata secondo le previsioni statutarie), e il Partito della Democrazia Cristiana di Giuseppe Pizza. Conseguentemente non può ritenersi che l'uso del nome «Democrazia cristiana» e del simbolo con lo scudo crociato derivino da un'affermata continuità che, invece, sulla base degli esposti elementi, non risulta accertata.

A conclusioni non diverse deve giungersi per l'uso del simbolo dello scudo crociato con la scritta «Libertas» da parte del C.D.U. Quest'ultimo ha richiesto ritenersi l'uso di tale simbolo prerogativa esclusiva dello stesso concludente con conseguente dichiarazione di illegittimità dell'uso da parte degli appellati facendo riferimento all'accordo del luglio 1995 in occasione del quale il diritto all'uso del simbolo sarebbe stato trasferito in suo favore. Dovendosi escludere, per le ragioni sopra esposte, che la modifica del nome della «storica» Democrazia Cristiana in Partito Popolare Italiano sia intervenuta in conformità alle norme statutarie e che, conseguentemente, legittimamente un soggetto giuridico con tale denominazione, assumendosi in continuità con la «storica» Democrazia Cristiana, abbia disposto del simbolo del partito lo stesso non può ritenersi legittimamente ceduto al C.D.U. (che, peraltro, come precedentemente rilevato, è stato costituito in epoca successiva agli accordi intervenuti tra l'on. Bianco e l'on. Buttiglione) che, quindi, non può rivendicarne l'uso in forza di quell'accordo.

Ne consegue che i motivi d'appello del C.D.U. vanno ritenuti fondati per la parte in cui non può essere accolta la domanda della Democrazia Cristiana di Giuseppe Pizza laddove ha richiesto di condannare il C.D.U. a cessare ogni



molestia nei suoi confronti in ordine all'uso del nome e del simbolo con lo scudo crociato con la scritta «Libertas», non risultando che la Democrazia Cristiana di Giuseppe Pizza possa identificarsi nella Democrazia Cristiana «storica» come invece ritenuto dal giudice di primo grado. Non possono invece accogliersi i motivi d'appello del C.D.U. per la parte in cui si chiede di accertare e dichiarare l'uso indebito da parte della controparte dello stesso simbolo poco prima indicato, attesa l'infondatezza dei presupposti sulla base dei quali il C.D.U. ha rivendicato l'uso del simbolo stesso.

Appello della Democrazia Cristiana di Giuseppe Pizza avverso la sentenza 19381/06 con riferimento alle spese di lite.

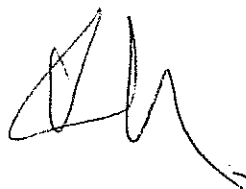
L'appellante in esame lamenta che la compensazione delle spese di lite decisa nella sentenza n. 19381/06 è illogica e immotivata poiché in essa non si è tenuto conto dell'esito del processo nel quale la Democrazia Cristiana di Giuseppe Pizza ha visto accogliere totalmente le proprie richieste con la conseguenza che, essendo pacifica la soccombenza della controparte nel merito, avrebbe dovuto essere disposta anche la sua condanna al pagamento delle spese di lite.

L'appello sul punto deve essere respinto. In primo luogo rileva, evidentemente, la riforma della sentenza di primo grado con parziale accoglimento dei motivi d'appello del C.D.U. In secondo luogo va comunque rilevato che il giudice della sentenza 18361/06 ha motivato la compensazione con riferimento alle "diverse contrastanti pronunce in materia" così adottando una specifica motivazione pur sinteticamente esposta.

Proc.to n. 2234/2007.

Motivi d'appello della Democrazia Cristiana di Giuseppe Pizza avverso la sentenza n 9870/06 pubblicata il 02.05.2006.

Erroneo ritenuto uso posteriore del simbolo dello scudo crociato da parte dell'appellante.



La Democrazia Cristiana di Giuseppe Pizza lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto che l'UDC faccia legittimo uso del simbolo con lo scudo crociato avendo ricevuto dal CDU l'autorizzazione ad utilizzarlo. Poiché, al contrario, afferma l'appellante, attese le statuizioni della sentenza 19381/06 (dei cui motivi d'appello si è precedentemente trattato) è risultata la continuità tra la Democrazia Cristiana «storica» e quella in giudizio (ci si riferisce a quella di Giuseppe Pizza) ed è stato inibito al CDU l'uso dello scudo crociato deve ritenersi venuta meno la legittimazione dell'UDC all'inserimento di esso nel proprio simbolo.

Erronea condanna al risarcimento danni.

Con il secondo motivo d'appello la Democrazia Cristiana di Giuseppe Pizza censura la sentenza di primo grado per la condanna al risarcimento dei danni rilevando che se, in forza della sentenza 19381/06, l'utilizzo del simbolo dello scudo crociato da parte dell'appellante è stato ritenuto legittimo "nessun danno può essere stato cagionato all'UDC, che ha utilizzato il simbolo dello scudo crociato con la scritta «Libertas» senza averne titolo".

L'utilizzo del simbolo dello scudo crociato da parte dell'UDC.

Anche in tal caso i due motivi d'appello vanno esaminati congiuntamente perché tra loro collegati atteso che la condanna al risarcimento dei danni è stata pronunciata e comunque discende dalla ritenuta illegittimità del comportamento della associazione convenuta (in primo grado) con riferimento alle denunciate attività di usurpazione del simbolo e di lesione dell'identità personale dell'associazione politica UDC.

Se pure, sulla base delle argomentazioni esposte ai punti che precedono, non può ritenersi che l'appellante del procedimento in esame sia soggetto coincidente con la Democrazia Cristiana «storica» e, in tal senso, è corretto il rilievo

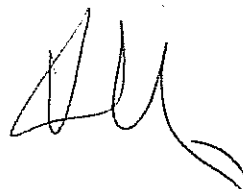
dell'U.D.C., non può neppure affermarsi che l'adozione del simbolo dello scudo crociato da parte dell'appellato U.D.C. sia legittimamente ad esso derivato, come riportato dalla stessa parte nella descrizione dei fatti che hanno condotto all'adozione del simbolo, dall'adesione del CDU all'accordo politico elettorale del 20.03.2002 che costituiva l'UDC. Non potendo ritenersi che in forza degli accordi del 24.06.1995 e del 14.07.1995 sia legittimamente derivata al CDU l'utilizzazione del simbolo dello scudo crociato con la scritta «Libertas», per le ragioni esposte ai punti che precedono, non può accogliersi la domanda dell'U.D.C. che ha richiesto la condanna al risarcimento dei danni della controparte per illegittimo uso del proprio simbolo che afferma di aver adottato perché destinato a rappresentare una formazione politica nascente dall'accordo di tre associazioni e in cui lo scudo crociato è stato riportato in forza della partecipazione del CDU agli accordi del 24.06.1995 e del 14.07.1995.

L'appello della Democrazia Cristiana di Giuseppe Pizza deve quindi essere parzialmente accolto ma non ne consegue, come richiesto, l'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla stessa appellante in primo grado non essendo condivisibile e, al contrario, contraddetta dalle argomentazioni già espresse nella parte relativa alla motivazione riguardante l'appello alla sentenza 19381/06 che la Democrazia Cristiana di Giuseppe Pizza possa rivendicare l'utilizzazione del simbolo in forza di una identità dell'associazione oggi in giudizio con questo nome con la Democrazia Cristiana «storica».

12. Regolamento delle spese di lite.

La reciproca soccombenza delle parti determina la compensazione delle spese di lite sia per il primo che per il secondo grado, sia per il procedimento riguardante la sentenza 19381/06 (proc.ti 6902/07, 6170/06, 7788/06) che per il procedimento riguardante la sentenza 9870/06 (proc.to 2234/06). La compensazione riguarda anche la posizione degli intervenuti avendo essi svolto sostanzialmente attività adesiva alla posizione di una delle parti.

P.Q.M.



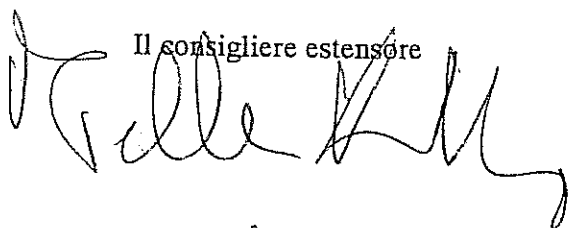
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli principali proposti dal C.D.U. e dalla Democrazia Cristiana di Giuseppe Pizza e sull'appello incidentale proposto dalla Democrazia Cristiana di Angelo Sandri avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19381/06 pubblicata il 25.09.2006 nonché sull'appello proposto dalla Democrazia Cristiana di Giuseppe Pizza avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9870/06 pubblicata il 02.05.2006 così provvede:

- dichiara che il Partito politico Democrazia Cristiana è correttamente rappresentato in giudizio dal segretario amministrativo Armando Lizzi;
- dichiara l'inammissibilità, nel presente giudizio di appello, degli interventi del Partito Popolare Italiano, dell'associazione Democristiani e della Democrazia Cristiana Direzione regionale dell'Umbria;
- accoglie, per quanto di ragione, l'appello del C.D.U. avverso la sentenza n. 19381/06 e, per, l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza,
- respinge la domanda proposta dalla Democrazia Cristiana ora rappresentata dal segretario amministrativo Armando Lizzi nei confronti del C.D.U. con atto di citazione notificato il 16.09.2002;
- accoglie, per quanto di ragione, l'appello della Democrazia Cristiana ora rappresentata dal segretario amministrativo Armando Lizzi avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9870/06 pubblicata il 02.05.2006 e, per l'effetto,
- respinge la domanda proposta dall'U.D.C. nei confronti della Democrazia Cristiana con atto di citazione notificato il 04.06.2003.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite sia per il primo che per il secondo grado dei giudizi riguardanti gli appelli avverso le sentenze n. 19381/06 pubblicata il 25.9.2006 e n. 9870/06 pubblicata il 02.05.2006.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11.03. 2009 .

Il consigliere estensore



Il Presidente



IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dott. Marco Colzi)



Depositato in Cancelleria

Oggi 123 MAR 2009 (leg. 23.03.09)
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dr. Marco Colzi

